

COMUNE DI AGORDO

Provincia di Belluno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **Trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **18.30**, in seguito a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori (Consiglieri presenti n. 13, su 13 assegnati e 13 in carica):

DA ROIT Sisto	P
TRENTO Gabriele	P
DELL'AGNOLA Nadia	P
RAMAZZINA Angelo	P
TOME' Stefano	P
CHISSALE' Paolo	P
DORIGO Maria Grazia	P
CAMPEDEL Fabrizio	P
DA ROIT Marco	P
BIEN Cristina	P
CHISSALE' Roberto	P
FAVRETTI Giulio	P
SITO Claudio	P

Assiste il Segretario Comunale **dr. Rosario CAMMILLERI**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor **Sisto DA ROIT** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone l'allegata proposta di deliberazione,

Constatato che nel corso della trattazione, alle ore 18.55, entra in aula il Consigliere **BIEN Cristina**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il Sindaco chiede la possibilità di una discussione unica a margine della deliberazione relativa al bilancio di previsione 2014;

VISTO l'accordo dei Consiglieri;

PAGINA IN BIANCO

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;

VISTO il parere nella stessa espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano: 9 favorevoli, 4 astenuti (**BIEN Cristina, CHISSALE' Roberto, FAVRETTI Giulio, SITO Claudio**), 0 contrari.

D E L I B E R A

- di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione espressa per alzata di mano, con esito: 9 favorevoli, 4 astenuti (**BIEN Cristina, CHISSALE' Roberto, FAVRETTI Giulio, SITO Claudio**), 0 contrari,

D E L I B E R A


- di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f. to Sisto dr. DA ROIT

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Rosario CAMMILLERI

PAGINA IN BIANCO



COMUNE DI AGORDO
Provincia di Belluno

Area: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI **CONSIGLIO**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con delibera consiliare n. 4 del 29.04.2014 si è provveduto ad approvare il regolamento TARI;

Preso atto che con successiva deliberazione si provvederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa;

Rilevata quindi l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare la componente TASI negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente proposta di delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 luglio 2014 dal Decreto del Ministero degli Interni del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Vista l'urgenza in re-ipsa;

PROPONE

- 1) di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente proposta di delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) Di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL SINDACO
F.to Sisto dott. Da Roit

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Claudia Da Campo

Agordo, lì 22.07.2014

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

IL RESP. SERVIZIO AREA ECONOMICA
F.to Claudia Da Campo

Agordo, lì 22.07.2014

COMUNE DI AGORDO
Provincia di BELLUNO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

INDICE
TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4 Presupposto dell'imposta
- Art. 5 Soggetti passivi

TITOLO III

Determinazione dell'imposta

- Art. 6 Base imponibile
- Art. 7 Determinazione delle aliquote
- Art. 8 Detrazioni
- Art. 9 Riduzioni ed esenzioni

TITOLO IV

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

- Art. 10 Dichiarazioni
- Art. 11 Modalità di versamento
- Art. 12 Scadenze del versamento
- Art. 13 Somme di modesto ammontare
- Art. 14 Funzionario responsabile del tributo
- Art. 15 Accertamento

Art. 16 Riscossione coattiva

Art. 17 Rimborsi

- Art. 18 Entrata in vigore
- Art. 19 Clausola di adeguamento

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 5 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Qualora per un immobile si dovessero riscontrare tempestivi pagamenti frazionati effettuati da ciascuno dei coobbligati solidali, il

versamento si intende regolare se la somma complessiva dei versamenti è pari all'ammontare dell'imposta dovuta per quell'immobile.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Qualora l'occupante faccia parte dello stesso nucleo familiare del titolare del diritto reale, l'obbligazione tributaria è in capo esclusivamente a quest'ultimo. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, approvata dal verbale di consegna.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è conteggiato per intero.

TITOLO III

Determinazione dell'imposta

Art. 6 Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili nonché azzerate ai sensi del comma 676 della Legge n. 147/2013.

Art. 8 Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.

Art. 9 Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013.

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27* e successive modificazioni.

TITOLO IV

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Art. 10 Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. I soggetti individuati all'articolo 5, diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 11 Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, mettere a disposizione dei contribuenti appositi applicativi informatici per il conteggio dell'imposta.

Art. 12 Scadenze del versamento

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
2. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata, entro il 16 ottobre 2014, con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

Art. 13 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 5,00 (cinque) per anno d'imposta.

Art. 14 Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 15 Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti TASI qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 1 del DPR N.129/1999.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16 Riscossione coattiva

In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 17 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all'importo di € 12,00.

Art. 18 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 19 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI).

PAGINA IN BIANCO

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo pretorio il **07.08.2014** e per 15 giorni consecutivi.
- Viene comunicata alla Prefettura il _____

Addì, **07.08.2014**

Il Segretario Comunale
f. to Dr. Rosario CAMMILLERI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. 9 fogli, compresi gli allegati.

Addì, **07.08.2014**

Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale **CERTIFICA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3[^] del D. Lgs 267/2000 il _____.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI